

SI PRENOTI A DEBITO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
Sezione II Civile  
RG 355/2023

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 28.3.23

**DA**

con l'avv.

**IN PROPRIO**

Il Tribunale  
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 28.3.23 gli Istanti, già soci di sas cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;

osserva quanto segue.

Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che entrambi i ricorrenti, separati consensualmente, risiedono in Comuni ricompresi nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

- Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 CCI, i ricorrenti hanno documentato che la s.a.s. di cui erano soci non è più assoggettabile ad alcuna procedura di liquidazione;
  - Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
  - Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  - È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
  - quanto alla possibilità di escludere l'autovettura dalla liquidazione, detta possibilità non è prevista dalla legge attualmente vigente;
  - la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151;
  - in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei ricorrenti, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza;
- Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott.
- 3) NOMINA Curatore l'OCC avv. disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
- 4) ORDINA a ciascuno dei debitori, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascuno dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 CCI;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
- 8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà pro quota nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Così deciso in Milano, il 30.3.23

Il Presidente

Il Giudice relatore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA